



IL SINDACO

Visto l'art. 32 della costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino ;

Letta la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 .01 .2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le ordinanze adottate dal Ministero della Salute in data 21e 22 febbraio 2020; Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio e 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale che, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, dispone che *“ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”*;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,

U

COMUNE DI SALERNO
Comune di Salerno

Protocollo N.0054431/2020 del 22/03/2020

le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

Visto l'art. 87 del D.L. numero 18 del 17.03.2020 con il quale si adottano misure straordinarie in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni valide fino alla cessazione lo stato di emergenza epidemiologica ovvero a data da definirsi con DPCM , confermando il lavoro agile, come la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, limitando la presenza del personale negli uffici al solo fine di assicurare esclusivamente le attività che ritengono *Indifferibili* e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro anche ragione della gestione dell'emergenza. In più , rispetto alle precedenti misure eccezionali già adottate, si stabilisce che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile anche con strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, le amministrazioni al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo della banca ore della rotazione di altri analoghi istituti. Una volta verificata la impossibilità di utilizzare tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, specificando che il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge per l'amministrazione.

Visto, altresì , l'art. 103 del D.L. n.18 del 17.03.2020, rubricato sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, con il quale ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 .02.2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15.04. 2020.

Visto il DPCM del 22. 03.2020 che nell'art.1 , allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus , sospende le attività produttive industriali e commerciali , ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto e per le pubbliche amministrazioni conferma quanto previsto dall'articolo 87 del dl 17 marzo 2020 numero 18 sopra richiamato ;

Considerato che nel rispetto del principio di precauzione, la riduzione drastica dei giorni di apertura degli uffici contribuisce a limitare il rischio di diffusione del contagio, e che la presenza fisica negli stessi è ammessa esclusivamente per gestire le attività indifferibili, anche collegate alla gestione dell'emergenza , evitando affollamenti a tutela della salute di chi per responsabilità è tenuto ad essere presente fisicamente negli uffici pubblici, per svolgervi attività indifferibili.

Restano ferme le attività di disinfezione e sanificazione di tutti gli uffici comunali già programmate, giusta ordinanza sindacale adottata in data odierna .

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone che *“ in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*.

Ritenuto dover provvedere in merito emanando apposito provvedimento contingibile urgente ai sensi dell'articolo 50 del Tuel sussistendo le ragioni d'urgenza a tutela della salute pubblica.

ORDINA

- per le ragioni sopra addotte e qui espressamente richiamate, a far data dal 23 marzo 2020, la presenza fisica negli uffici è ammessa esclusivamente per gestire attività indifferibili, anche collegate alla gestione dell'emergenza covid-19;
- conseguentemente gli altri uffici comunali che non gestiscono attività indifferibili sono chiusi fino al 3 aprile prossimo venturo ;
- la gestione ordinaria delle attività urgenti è assicurata mediante il lavoro agile , fino a quando non cesserà lo stato di emergenza epidemiologica in data che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza è mandata ai Direttori di settore comunali affinché provvedano alla esatta esecuzione della stessa, affinché stabiliscano con proprie determinazioni gli orari per l'espletamento delle attività ritenute indifferibili nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 146/1990 e provvedendo alla sospensione delle attività che non hanno tali caratteristiche, in ossequio a quanto disposto dall'art. 87 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e all'art. 1 del DPCM del 22.03.2020.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato perseguibile ai sensi dell'art. 650 c.p..

Si manda al Comando di PM per l'osservanza della stessa.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Salerno, 22.03.2020

IL SINDACO
arch. Vincenzo Napoli

